

OGGETTO: Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale

Aggiornati per l'anno 2026 gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione. In particolare:

- integrazione salariale -> CIGS/FIS €1.423,69 (netto €1.340,56);
- NASpl -> €1.584,70;
- DIS-COLL -> €1.584,70;
- IDIS -> €57,32 (importo minimo giornaliero);
- ISCRO -> €817,69 (minimo €255,53).

L'INPS, nella circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato l'aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni di integrazione salariale e delle principali indennità di disoccupazione e sostegno al reddito, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il provvedimento trova fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021, che prevede l'aggiornamento annuale dei massimali sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Nella tabella riportate al punto 2 della circolare in esame, si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.423,69	1.340,56

Indennità di disoccupazione NASpl

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **1.456,72 euro** per il 2026.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, **1.584,70 euro**.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a **1.456,72 euro** per il 2026.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, **1.584,70 euro**.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2023 (Circolare FIPE n. 169/2023), l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L. n. 463/1983 e dell'art. 1, comma 1, del D. L. n. 338/1989.

In relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a **57,32 euro**, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 144, lett. d), della Legge di Bilancio 2024 (Circolare FIPE n. 179/2023), il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2026 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a **12.749,18 euro**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 148, della Legge di Bilancio 2024, l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2026 non può essere di importo inferiore a **255,53 euro** e superiore a **817,69 euro**.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 27/2025 Circolare FIPE n. 23/2024 Circolare FIPE n. 179/2023 Circolare FIPE n. 169/2023	https://www.inps.it/	Ammortizzatori sociali; CIGS; FIS; NASpl; DIS-COLL; IDIS; ISCRO